



*Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini*

*L'Assessore*

*Torino,*

*Protocollo*

*Classificazione*

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Stefano ALLASIA

Al Consigliere Regionale  
Diego Sarno

Al Gruppo Consigliare  
Partito Democratico

**Risposta Interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 1535, presentata dal Consigliere Regionale Sarno, inerente “Chiarimenti in merito alla Deliberazione n. 27 – 6373 del 28 Dicembre 2022”**

In riferimento alla richiesta di chiarimento in merito all'applicabilità dei criteri di valutazione del rischio idraulico di cui alla DGR n. 27-6373 del 28 dicembre 2022 agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.

I criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nell'Allegato 1 alla DGR n. 27-6373, relativi alla possibilità che *nei centri e nuclei abitati (ex art.12 lr 56/1977) ubicati nella fascia C del PAI a tergo del “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C”, i comuni possano dettagliare le norme d'uso del suolo in relazione alle specifiche condizioni di intensità del fenomeno atteso tramite i valori dei tiranti idrici e delle velocità derivanti da modellazioni idrauliche*, non sono applicabili al caso in esame in quanto il PAI contiene e definisce delle norme specifiche per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che non possono essere derogate da disposizioni e criteri generali.

Si fa riferimento in particolare agli articoli 29 e 30 e all'art. 38 bis delle Norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla relativa *Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb” del 2001.*

La norma del PAI vieta sostanzialmente *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle*

*operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché, attraverso l'apposita Direttiva su citata, definisce le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono sottoposti gli impianti di trattamento delle acque reflue e le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (....) ubicati nelle fasce fluviali A e B.*

Con particolare riferimento alla lettera l) del comma 3 dell'art. 29 è stato chiarito dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con propria nota esplicativa del 11/02/2020, il margine di applicabilità della norma stessa e secondo la quale risulta ammissibile il solo rinnovo delle preesistenti autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti per gli impianti operanti negli ambiti disciplinati dal PAI e non contempla l'ampliamento degli stessi.

Qualora l'impianto sia anche ubicato negli scenari di pericolosità del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) si applicano altresì le disposizioni specifiche del Titolo V delle NA del PAI, di correlazione tra il PAI e il PGRA.

Cordiali saluti.

Marco GABUSI